



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 96/21
Lussemburgo, 9 giugno 2021

Sentenze nelle cause T-302/19 e T-303/19
Yanukovych / Consiglio

Il Tribunale annulla gli atti del Consiglio del 2019 sulla proroga del congelamento di capitali inflitto a Viktor Yanukovych, ex presidente dell'Ucraina, e a suo figlio, Oleksandr Yanukovych

Il Consiglio non ha dimostrato che, nei procedimenti penali su cui si fonda detta proroga e condotti dalle autorità ucraine nei confronti di tali persone, i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva siano stati rispettati

A seguito della repressione delle manifestazioni di piazza dell'Indipendenza a Kiev (Ucraina) nel febbraio 2014, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, nel marzo 2014, misure restrittive nei confronti di talune persone, tra cui in particolare Viktor Fedorovych Yanukovych, presidente dell'Ucraina al momento di tali manifestazioni, e suo figlio, Oleksandr Viktorovych Yanukovych, uomo d'affari ucraino. Dette misure, che dispongono il congelamento dei fondi delle persone di cui trattasi, sono state inflitte ai due uomini, inizialmente per un anno, per il fatto che essi erano sottoposti a procedimenti penali in Ucraina per partecipazione a reati connessi all'appropriazione indebita di fondi pubblici ucraini e al loro trasferimento illegale fuori dall'Ucraina.

Nel marzo 2015 il Consiglio ha prorogato di un anno le misure restrittive nei confronti dei due uomini con la motivazione che erano sottoposti a un procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o di beni pubblici. Con sentenze del 15 settembre 2016¹, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato gli atti del marzo 2014 nella parte in cui riguardavano le due persone di cui trattasi e ha respinto i loro ricorsi per quanto concerneva segnatamente gli atti del marzo 2015. Con sentenze del 19 ottobre 2017², la Corte di giustizia ha respinto le impugnazioni che i due uomini avevano proposto avverso le sentenze del Tribunale.

Nel marzo 2016, 2017 e 2018 il Consiglio ha prorogato di un anno le misure restrittive nei confronti delle due persone in questione con la motivazione che esse erano sottoposte a procedimenti penali da parte delle autorità ucraine, segnatamente per appropriazione indebita di fondi o di beni pubblici. Tali misure sono state sistematicamente annullate dal Tribunale³.

Nel marzo 2019 per gli stessi motivi sottesi agli atti del 2018, l'applicazione delle misure restrittive nei confronti dei due uomini è stata, ancora una volta, prorogata di un anno, ed è di tali atti che i due uomini contestano la legittimità nelle presenti cause dinanzi al Tribunale⁴.

Con le sue sentenze pronunciate in data odierna il Tribunale rammenta che, se è vero che il Consiglio può fondare misure restrittive sulla decisione di un'autorità competente di uno Stato terzo ad avviare e condurre un procedimento penale vertente su un reato di appropriazione indebita di fondi pubblici di tale Stato, esso è tenuto tuttavia ad assicurarsi del rispetto da parte di tale autorità

¹ Sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016, Yanukovych/Consiglio e Yanukovych/Consiglio, [T-346/14](#) e [T-348/14](#) (si veda anche il [comunicato stampa n. 97/16](#)).

² Sentenza della Corte del 19 ottobre 2017, Yanukovych/Consiglio e Yanukovych/Consiglio, [C-598/16 P](#) e [C-599/16 P](#) (si veda anche il [comunicato stampa n. 108/17](#)).

³ Sentenze del Tribunale dell'11 luglio 2019, Yanukovych/Consiglio e Yanukovych/Consiglio, cause riunite [T-244/16](#) e [T-285/17](#) e cause riunite [T-245/16](#) e [T-286/17](#) (si veda anche il [comunicato stampa n. 93/19](#)), e del 24 settembre 2019, Yanukovych/Consiglio e Yanukovych/Consiglio, [T-300/18](#) e [T-301/18](#).

⁴ Il 5 marzo 2020 e il 4 marzo 2021 il Consiglio ha prorogato nuovamente le misure restrittive nei confronti dei sigg. Viktor Fedorovych Yanukovych e Oleksandr Viktorovych Yanukovych, che contestano la legittimità degli atti del Consiglio corrispondenti nelle cause [T-291/20](#), [T-292/20](#), [T-262/21](#) e [T-263/21](#), che sono pendenti dinanzi al Tribunale.

dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In tale contesto, il Consiglio deve indicare nell'atto che impone misure restrittive di aver verificato che la decisione di cui trattasi dell'autorità dello Stato terzo è stata adottata nel rispetto di diritti summenzionati.

A tal riguardo, il Tribunale constata che il Consiglio ha indicato negli atti del 2019 i motivi per i quali aveva considerato che la decisione delle autorità ucraine di avviare e condurre i procedimenti penali nei confronti delle due persone interessate era stata adottata nel rispetto dei loro diritti procedurali.

Per quanto attiene alla fondatezza di tale motivazione, il Tribunale constata che il Consiglio ha preso in considerazione una serie di decisioni giudiziarie connesse ai procedimenti penali summenzionati come facenti parte della base fattuale che giustificava il mantenimento delle misure restrittive in questione. Tuttavia, **il Consiglio non ha dimostrato di aver effettivamente esaminato tali decisioni e di averne potuto concludere che i diritti procedurali delle persone interessate erano stati rispettati nella loro sostanza.** Inoltre, il Consiglio non ha spiegato in che misura tali decisioni dimostrerebbero il rispetto di tali diritti da parte dell'amministrazione giudiziaria ucraina nel contesto dell'avvio e della prosecuzione dei procedimenti penali summenzionati. In ogni caso, **tali decisioni**, che si inseriscono nel quadro più generale dei procedimenti penali di cui trattasi, **non possono, da sole, dimostrare che i procedimenti penali in questione sono stati avviati e sono condotti nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.**

Inoltre, il Tribunale sottolinea che, nel caso in cui, come nelle presenti cause, una persona sia sottoposta a misure restrittive da diversi anni a motivo dell'esistenza, in sostanza, della stessa indagine preliminare condotta dall'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, il Consiglio, prima di decidere se si debbano o meno prorogare nuovamente tali misure, è tenuto a verificare il rispetto da parte delle autorità ucraine del diritto di tale persona a essere giudicata entro un termine ragionevole. Pertanto, il Consiglio avrebbe dovuto quanto meno indicare i motivi per i quali poteva ritenere che il diritto delle persone interessate a che la loro causa fosse esaminata entro un termine ragionevole fosse stato rispettato. Orbene, **in mancanza di tale indicazione, non si può ritenere che gli elementi di cui il Consiglio disponeva al momento dell'adozione degli atti impugnati gli abbiano permesso di verificare se la decisione dell'amministrazione giudiziaria ucraina di avviare e condurre i procedimenti penali di cui trattasi era stata adottata e attuata nel rispetto di tale diritto.**

In tali circostanze, il Tribunale rileva che **non è dimostrato che, prima dell'adozione degli atti impugnati, il Consiglio si sia assicurato del rispetto, da parte dell'amministrazione giudiziaria ucraina, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle persone in questione nell'ambito dei procedimenti penali di cui trattasi.** Pertanto, decidendo di mantenere i nomi dei due uomini interessati nell'elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, **il Consiglio è incorso in un errore di valutazione.** Di conseguenza, il Tribunale **annulla gli atti impugnati nella parte in cui riguardano Fedorovych Yanukovych et Viktorovych Yanukovych.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-302/19](#) e [T-303/19](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106